



Comune di Parma

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2025-47 DEL 13/05/2025

Inserita nel fascicolo: 2025.II.1.1

Settore Responsabile: SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Unità Proponente: 047000 - SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Proposta n. 2025-2243

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - REVOCA ORDINANZA REP. N. OS-2024-24 DEL 11/04/2024 E CONTESTUALE EMISSIONE NUOVA ORDINANZA.



Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) E ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*) - REVOCA ORDINANZA REP. N. OS-2024-24 DEL 11/04/2024 E CONTESTUALE EMISSIONE NUOVA ORDINANZA.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della Zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara comune (*Culex pipiens*);

Considerato

che in Italia nel 2007, 2017, 2023 e 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arboviroosi;

Dato atto che le arboviroosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato, inoltre, che:

la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";

la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

l'intervento adulticida assume, quindi, la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

la verifica del livello di infestazione presente deve essere effettuata da personale esperto e senza conflitto d'interessi, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per il corretto

utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare – Anno 2024” della Regione Emilia-Romagna;

peraltro, l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerarsi essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile e che vada, quindi, gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto, altresì, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente, che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto, e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie, che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali, che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti e ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto, altresì, di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01 aprile – 31 ottobre di ogni anno, poiché alla latitudine del territorio comunale il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti è compreso tra la fine del mese di aprile e la metà del mese di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Vista la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Parma provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL di Parma, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;

- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2025" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 7 aprile 2025;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulcidi contro le zanzare – Anno 2024";

ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. che l'esecuzione di **trattamenti adulticidi effettuati con qualsiasi modalità operativa** negli spazi privati debba essere **comunicata preventivamente esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma**, disponibile al sito: www.comune.parma.it nella sezione "Servizi", "Ambiente", "Igiene e Sanità", "Comunicazione di trattamento adulticida", raggiungibile anche dal seguente link: <https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/comunicazione-di-trattamento-adulticida>

almeno 5 giorni prima della data prevista, da parte della ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero dal proprietario/conducente dell'area da trattare, in caso di interventi eseguiti personalmente;

2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento con attrezzature mobili, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, anche con impianti fissi automatici, debba sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA disponibile nel servizio on-line del Comune di Parma di cui al precedente punto 1 e disporre **con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi**, anch'essi disponibili nel servizio on-line del Comune di Parma di cui al suddetto punto 1, in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione a tutta la popolazione interessata;
3. che **i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici** possano essere eseguiti, **negli spazi privati, solo in via straordinaria**, sempre e solo **a seguito di verifica del livello di infestazione presente**, la quale deve essere **condotta da personale esperto e senza conflitto d'interessi** e che sarà **oggetto dei controlli** svolti da parte degli **Organi Accertatori preposti**. I trattamenti adulticidi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, del vigente "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi" e delle vigenti "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare". In particolare:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari-notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;

- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - se nell'area sono presenti orti, è necessario coprire le verdure dell'orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni o, in alternativa, lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - **nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;**
4. che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l'uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":
- H340 Può provocare alterazioni genetiche
 - H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
 - H350 Può provocare il cancro
 - H351 Sospettato di provocare il cancro
 - H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
 - H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 - EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
 - EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
- Inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06;
5. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adulticidi e/o insetto repellenti per le zanzare;
6. che l'**installazione** di un **impianto automatico di distribuzione** di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) venga **comunicata preventivamente, esclusivamente attraverso il servizio online del Comune di Parma**, disponibile al sito: www.comune.parma.it nella sezione "Servizi", "Ambiente", "Igiene e Sanità", "Comunicazione installazione di impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare", raggiungibile anche dal seguente link: <https://www.comune.parma.it/it/servizi/ambiente/comunicazione-installazione-impianto-automatico-di-distribuzione-di-prodotti-contro-le-zanzare>

specificando l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto;

AVVERTE

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area, che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981,

dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €;

che la vigilanza si esercita:

- tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite;
- tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;
- tramite il controllo sulle verifiche nonché sulle relative attestazioni del livello di infestazione, condotte da personale esperto e senza conflitto d'interessi, che devono precedere qualsiasi trattamento adulticida, da effettuarsi sempre e solo in via straordinaria, in area privata;
- tramite la verifica dei prodotti utilizzati per i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili e delle tipologie di prodotto e della loro modalità di utilizzo negli impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti).

La vigilanza prevede anche la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito a:

- posizionamento di apposita cartellonistica;
- installazione di impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti);
- corretta e completa comunicazione dei trattamenti mediante il servizio online del Comune di Parma.

DISPONE

che il presente provvedimento entri in vigore dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL di Parma, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
GUERRA MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Parma

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Settore Transizione Ecologica – S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare, presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), sito in largo Torello De Strada n. 11/A, Parma, tel. 0521/40521, solo previo appuntamento

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.